

Quadro sintetico della ripartizione delle categorie di lavori aggiornato dall'art.12 della legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47.

NOTA ESPLICATIVA

La legge **23 maggio 2014, n.80**, di conversione del D.L. 47/2014, **ha ridisegnato all'art.12 il sistema di qualificazione dei lavori pubblici** a seguito delle abrogazioni dei commi 1 e 3 dell'art.109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dell'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e della tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art.12 della legge n.80/2014. Il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 sempre del predetto art.12.

Il nuovo sistema di qualificazione viene riassunto nel presente quadro sintetico.

Il comma 4 dell'art.12 della legge n.80/2014 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n.80/2014 (28/05/2014), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla predetta data di entrata in vigore della legge di conversione di cui trattasi non sono ancora stati diramati gli inviti a presentare le offerte.

La norma fa salvi – che, pertanto restano validi - gli atti, i provvedimenti ed i loro effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al D.M. Infrastrutture del 24 aprile 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n.96 del 26 aprile 2014.

Le disposizioni introdotte dalla legge n.80/2014 rivestono natura “temporanea”, nel senso che hanno validità fino alla nuova disciplina, che sarà adottata dal legislatore entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.80/2014, secondo la procedura prevista dall'art.5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Tale nuova disciplina andrà a sostituire definitivamente le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2 del Regolamento di attuazione dello stesso Codice, annullate dal sopra richiamato d.P.R. 30 ottobre 2013. In relazione al fatto che il suddetto termine di dodici mesi potrebbe non essere rispettato, il legislatore ha opportunamente previsto che solo alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui sopra, cesseranno di avere efficacia le norme contenute nei commi 1 e 4 della legge n.80/2014.